

**IL FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (A STRASBURGO)
PER IMPUGNARE IL DECRETO EMESSO DALLA CORTE
D'APPELLO IN ITALIA (LEGGE PINTO N. 89/2001),
SUCCESSIVAMENTE IMPUGNATO DAVANTI ALLA
CASSAZIONE PER L'ECESSIVA DURATA DI UNA
PROCEDURA FALLIMENTARE A CARICO
DELL'IMPRENDITORE FALLITO.**

a cura di : **Maurizio de Stefano**
avvocato in Roma

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

presso il Consiglio d'Europa

STRASBURGO - 67075- FRANCIA

**Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
dopo l'esperimento della procedura nazionale di cui alla legge Pinto
n.89/2001,**

nell'interesse di

GARIBALDI Nino, nato a Milano il 22.02.1967 e residente in Milano (MI)
via Portanova n° 25, Codice Fiscale:; cittadino italiano,
professione disoccupato (sesso maschile)

GARIBALDI Giuseppe, nato a Milano il 16.07.1940 e residente in Milano
(MI) via Portanova n° 25, Codice Fiscale:.....; cittadino italiano,
professione disoccupato (sesso maschile)

ANTONI Maria, nata a Milano il 03.11.1949 e residente in Milano (MI)
via Portanova n° 25, Codice Fiscale:.....; cittadina italiana,
professione (sesso femminile)

Tutti elettivamente domiciliati **ai fini della procedura in oggetto, in
Italia** presso l' avv. Marco Tullio Cicerone del foro di Roma, (nato a
Roma il 16 maggio 1948) in (00198) Roma, via Agorà, 33 telefono
39+06.....; telefax 39+06.....) (e-mail.....), che li
rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso.

- ricorrenti

contro

il **GOVERNO ITALIANO.**

Convenuto

I signori GARIBALDI Nino, GARIBALDI Giuseppe e ANITONI Maria, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, espongono e chiedono quanto segue.

II - ESPOSIZIONE DEI FATTI e LA PROCEDURA DI CUI ALLA LEGGE PINTO N.89/2001

1. I ricorrenti hanno adito la Corte d'appello di Brescia con ricorso depositato in data 20.09.2002 proposto contro il Ministro della Giustizia, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge Pinto n. 89/2001, chiedendo la condanna dello Stato al pagamento complessivo di euro 165.000,00 a titolo di equa riparazione per i danni subiti ed ancora in essere, a seguito della abnorme durata di quindici anni di una procedura fallimentare svoltasi a loro carico davanti al Tribunale di Milano, segnatamente dal 07.01.1987(ottantasette) sino al 10.01.2002(duemiladue). Il ricorso è stato rubricato sotto il numero R.G. 296/2002.
2. L'udienza si è tenuta il 15 gennaio 2003 , all'esito della quale la causa è stata decisa con motivato decreto depositato in data 18 febbraio 2003.
3. Con tale decreto la Corte d'appello di Brescia ha condannato il Ministro di Giustizia al pagamento di EURO 10.000,00(diecimila), in favore del ricorrente Garibaldi Nino, di EURO 5.500,00(cinquemilacinquecento), in favore del ricorrente Garibaldi Giuseppe e di EURO 4.000,00(quattromila), in favore della ricorrente Anitoni Maria, a titolo di equa riparazione, oltre alle spese processuali liquidate in 1.394,43, oltre 10% per spese generali ed IVA, rigettando tutte le altre domande dei ricorrenti.
4. I ricorrenti hanno proposto tempestivo ricorso in Cassazione ex articolo 360 codice procedura civile, notificato in data 16 maggio 2003, depositato in cancelleria in data 27 maggio 2003 (numero Ruolo Generale 9687/2003). Nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia, davanti alla Corte di Cassazione l'udienza si è tenuta in data 10 aprile 2004.

5. Con sentenza depositata in cancelleria in data sette luglio 2004 al numero 12548/04 la Corte di Cassazione **respingeva** il ricorso dei ricorrenti con la compensazione delle spese del giudizio. La Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivato il decreto della Corte d'appello di Brescia sia con riferimento alla superamento del termine ragionevole di durata della procedura fallimentare, sia con riferimento al quantum liquidato in via equitativa.
6. Pertanto il predetto decreto della Corte d'appello di Brescia è passato in giudicato in data sette luglio 2004.
7. Ritenendo insoddisfacente siffatta determinazione dei loro danni, i ricorrenti sono ora costretti a riproporre le loro doglianze davanti a Codesta Onorevole Corte Europea.
8. I ricorrenti ricordano sommariamente quanto ebbero ad esporre in fatto nel loro ricorso originario.

PROCESSO FALLIMENTARE IN UNICO GRADO (quindici anni, da gennaio 1987 a febbraio 2002)

9. In data 7 Gennaio 1987 il Tribunale di Milano IV sez. civile - con sentenza n° 4, reg. gen. 3258 , cronologico 111, repertorio 25, (All.1 del fascicolo alla Corte d'appello di Brescia) - dichiarava il fallimento della società di fatto tra Garibaldi Nino, Garibaldi Giuseppe e Anitoni Maria - Bar via Gregorio XI n.85 Milano; nonché il fallimento personale dei singoli soci: Garibaldi Nino, Garibaldi Giuseppe e di Anitoni Maria.
10. Il tribunale delegava alla procedura il Giudice Dott. S. Del Santo e nominava curatore il Dott. Gaetano Rossi.
11. Agli inizi dell'anno 1998 i falliti, data la lungaggine della procedura che si protraeva ormai da più di dieci anni, dopo aver più volte sollecitato ma invano il curatore il quale, spesse volte, si negava alle ricerche dei falliti, si rivolgevano al nuovo Giudice Delegato Dott.ssa D. Becchetti (nominata al posto del precedente G.D. Dott. Del Santo), la quale, con lettera del 31.05.1999 (All.2 del fascicolo alla Corte d'appello di Brescia), invitava il curatore a relazionare per iscritto in ordine allo stato della procedura ed alle ragioni per le quali la stessa,

pendente da oltre un decennio, non risultava ancora definita.

12. Soltanto in data 14 Gennaio 2001 il curatore provvedeva al deposito del Rendiconto finale (All.3 del fascicolo alla Corte d'appello di Brescia) per sottoporlo all'approvazione del giudice delegato; il suddetto conto della gestione veniva approvato in data 5 Marzo 2001 (All.3/a del fascicolo alla Corte d'appello di Brescia) dal nuovo giudice delegato Dott. A. Spaziani (succeduto alla Dott.ssa Becchetti che a sua volta era succeduta al Dott. Del Santo).
13. Il tribunale di Milano IV sez. civ. dichiarava la chiusura del fallimento de quo con decreto del 10 Gennaio 2002 (All.4 del fascicolo alla Corte d'appello di Brescia) pubblicato ai sensi dell'art 17 L. Fall. in data 21 Febbraio 2002 con affissione all'albo del Tribunale di Milano (All.4/a del fascicolo alla Corte d'appello di Brescia).
14. Nel corso dei quindici anni di durata della procedura fallimentare a carico dei ricorrenti, alla carica di giudice delegato si sono alternati ben tre giudici: Dott. S. Del Santo, Dott.ssa D. Becchetti, Dott. A. Spaziani.
15. I ricorrenti non avevano alcun potere di influire sui tempi processuali - stante la loro posizione di soggetti passivi - oltre a quelli effettivamente esercitati con i solleciti rivolti al curatore e al Giudice Delegato.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI. EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .

1. Le violazioni della Convenzione connesse e conseguenti alla durata di una procedura fallimentare a carico dei falliti sono ben note alla Corte per averle accertate nei numerosi casi contro l'Italia di cui al successivo elenco.

2. Proprio su questo tema delle procedure fallimentari la Corte europea ha esaminato la posizione del fallito, persona fisica, a cui la procedura fallimentare aveva arrecato la lesione di una molteplicità di diritti (ulteriori rispetto alla durata di per sé ex art. 6 della Convenzione), giungendo alla conclusione che le conseguenze pregiudizievoli per il fallito non possono durare oltre un termine ragionevole.
3. Infatti, la Corte europea ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo; la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione; la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) poiché le misure restrittive imposte al fallito, anche se in via di principio necessarie nell'ambito di una tutela dei creditori, non potevano essere mantenute per tutta la durata della procedura fallimentare, ma avrebbero dovuto attenuarsi con il decorrere del tempo. Pertanto il permanere di tali limitazioni in danno del fallito, per tutta la durata di queste procedure, ha comportato la rottura dell'equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse individuale del fallito. L'ingerenza nei diritti del fallito si rivela allora sproporzionata all'obiettivo perseguito. Peraltro le conseguenze pregiudizievoli vanno oltre la data di chiusura del fallimento, potendo essere chiesta la riabilitazione del fallito solo cinque anni dopo tale data.
4. In particolare, l'abnorme durata del procedimento ha portato il ricorrente Nino Garibaldi, ad una situazione di esasperazione poiché all'età di 36 anni (all'epoca della dichiarazione di fallimento ne aveva solo 21) ha scarsa possibilità di riprendere lavoro per il futuro e ciò lo pone in una drammatica prospettiva; non solo, l'impedimento al lavoro del ricorrente per tutti questi anni si ripercuoterà anche sulla sua tutela previdenziale.

5. Considerata inoltre la disposizione dell'art. 143 n.3 L. Fall., gli odierni ricorrenti dovranno ancora attendere altri cinque anni per poter iniziare la procedura di riabilitazione e per vedere cessare gli effetti devastanti del fallimento; se la procedura fallimentare in epigrafe si fosse conclusa in tempi ragionevoli gli odierni interessati sarebbero già riabilitati. Ma oltre il danno la beffa: le comunicazioni della cancelleria alla camera di commercio, al casellario e le altre prescritte dalla legge si sono concluse solo in data 26 giugno 2002. Tutto ciò va considerato nel valutare il pregiudizio sofferto dai ricorrenti soprattutto vista la natura degli interessi in gioco: patrimoniali, che cessano con la chiusura del fallimento, e personali che cesseranno solo con la riabilitazione.

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.

1. Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, i ricorrenti precisano quanto segue.
2. I ricorrenti hanno visto rigettare il loro ricorso in Cassazione per l'impugnazione del predetto decreto emesso dalla Corte d'appello di Brescia, con la sentenza depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione in data sette luglio 2004 al numero 12548/04 e ciò ha comportato anche che il decreto è passato in giudicato in data **sette luglio 2004**.
3. Da tale data del **sette luglio 2004**, il predetto decreto della Corte d'appello di Brescia può essere impugnato direttamente davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, non essendo più esperibile alcun rimedio interno.
4. I ricorrenti si trovano pertanto nella condizione richiesta dall'art. 35 della Convenzione, avendo esaurito tutte le vie di ricorso interne e non

essendo decorsi ad oggi (sedici dicembre 2004) i sei mesi a decorrere dalla data del sette luglio 2004.

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.

1. I ricorrenti chiedono l'accertamento delle violazioni in oggetto ed il risarcimento del danno morale, a carico del Governo Italiano.
2. I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello di Brescia di determinare il risarcimento del danno non patrimoniale segnatamente in EURO 75.000,00(settantacinquemila), in favore del ricorrente Garibaldi Nino, in EURO 50.000,00(cinquantamila), in favore del ricorrente Garibaldi Giuseppe ed in EURO 40.000,00(quarantamila), in favore della ricorrente Anitoni Maria.
3. La Corte d'appello di Brescia ha valutato che nell'arco di durata del processo di primo grado per complessivi quindici anni, *<<complessivamente deve ritenersi una eccedenza di anni OTTO ascrivibile alla Amministrazione della Giustizia del termine ragionevole di durata del procedimento civile in questione >>*.
4. La Corte d'appello di Brescia ha invece disposto la liquidazione del danno morale, di EURO 10.000,00(diecimila), in favore del ricorrente Garibaldi Nino, di EURO 5.500,00(cinquemilacinquecento), in favore del ricorrente Garibaldi Giuseppe e di EURO 4.000,00(quattromila), in favore della ricorrente Anitoni Maria.
5. La Corte d'appello di Brescia, ma anche la Corte di Cassazione hanno totalmente ignorato i parametri della Corte Europea, quali risultano dalla presente tabella dove la **durata indicata è quella COMPLESSIVA della procedura fallimentare e NON quella del SOLO RITARDO.**

RICORRENTI NUMERO RICORSO	NATURA processo italiano	DATA Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	DANNO MORALE Importo liquidato	DURATA ANNI processo italiano	+ DURATA MESI e numero gradi giudizio processo italiano

<i>Ceteroni</i> c. Italia (n° 22461/93 ; 22465/93)	Civile, fallimentare	15.11.1996	60.000.000.ITL per Umberto Ceteroni 25.000.000.ITL per Gaetano Ceteroni 25.000.000.ITL per Anna Maria Ceteroni	11 anni	per un grado
<i>Procopio</i> c. Italia (n° 46969/99)	Civile, fallimentare	01.03.2001	60.000.000.ITL	16 anni e	6 mesi per un grado
<i>V.I.</i> c. Italia (n° 51674/99)	Civile, fallimentare	11.12.2001	26 000 EUR	15 anni e	5 mesi per un grado
<i>D.I.</i> c. Italia (n° 44533/98)	Civile, fallimentare	23.10.2001	70.000.000.ITL	21 anni e	11 mesi per un grado
<i>Luordo</i> c. Italia (n° 32190/96)	Civile, fallimentare	17.07.2003	31 000 EUR	14 anni	per un grado
<i>Bottaro</i> c. Italia (n. 56298/00)	Civile, fallimentare	17.07.2003	27 000 EUR	12 anni	per un grado
<i>Parisi ed altri 3</i> c. Italia (n° 39884/98)	Civile, fallimentare	05.02.2004	45.000 EUR per ogni ricorrente	18 anni	9 mesi per un grado
<i>Neroni</i> c. Italia (ricorso n° 7503/02)	Civile, fallimentare	22.04.2004	40.000 EUR	19 anni	6 mesi per un grado

1. Tutto ciò premesso i ricorrenti chiedono che la Corte Europea voglia condannare il Governo italiano al pagamento delle seguenti somme a titolo di **equa riparazione, nella misura supplementare, rispetto alla liquidazione di cui alla procedura nazionale (legge Pinto), come ritenuto ammissibile dalla stessa Corte europea con le sentenze del 10 novembre 2004 *Riccardi Pizzati c. Italia* (n° 62361/00), *Musci c. Italia* (n° 64699/01), *Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 1)* (n° 64705/01), *Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 2)* (n° 65102/01), *Giuseppina e Orestina Procaccini c. Italia* (n° 65075/01), *Apicella c. Italia* (n° 64890/01), *Ernestina Zullo c. Italia* (n° 64897/01), *Cocchiarella c. Italia* (n° 64886/01).**

RICORRENTE	DANNO NON PATRIMONIALE (Importo liquidato dal	DANNO NON PATRIMONIALE (Importo SUPPLEMENTARE richiesto alla Corte	DURATA ANNI processo italiano	NUMERO GRADI giudizio processo italiano	TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE EURO
-------------------	--	---	--------------------------------------	--	---

	giudice italiano con la legge Pinto) EURO	Europea) EURO			
<i>Garibaldi Nino</i>	10.000	65.000	15 anni	per un grado	75.000
<i>Garibaldi Giuseppe</i>	5.500	44.500	15 anni	per un grado	50.000
<i>Anitoni Maria</i>	4.000	36.000	15 anni	per un grado	40.000

I ricorrenti chiedono il rimborso delle spese legali davanti alla Corte di Cassazione nella misura di euro duemila, nonché quelle della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.

I ricorrenti **non** hanno sottoposto il loro caso ad alcun altra autorità internazionale.

VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .

Tutti in semplice copia fotostatica:

1. ricorso depositato il 20.09.2002 proposto contro il Ministro della Giustizia, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge Pinto n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello di Brescia R.G. 296/02.
2. fascicolo dei documenti allegati al ricorso dei ricorrenti alla Corte d'appello di Brescia, con separato indice.
3. Corte d'appello di Brescia, decreto depositato in data 18 febbraio 2003 notificato in data otto maggio 2004.
4. Cassazione, sentenza depositata in cancelleria in data sette luglio 2004 al numero 12548/04.

VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

I ricorrenti ritengono di aver diritto all'uso della loro propria lingua **italiana** in tutti i loro scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la

traduzione in lingua italiana della corrispondenza a loro inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo italiano (durante l'eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici ai ricorrenti e/o al loro difensore. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il **francese**.

IX) DICHIARAZIONE:

Dichiariamo in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Roma, 16 dicembre 2004

GARIBALDI Nino,

GARIBALDI Giuseppe

ANITONI Maria

avv. Marco Tullio Cicerone

PROCURA

Noi sottoscritti GARIBALDI Nino, GARIBALDI Giuseppe ANITONI Maria , deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'avvocato Marco Tullio Cicerone, del foro di Roma conferendogli ogni più ampio potere ed eleggiamo domicilio presso lo studio del medesimo avvocato, in (00198) Roma via Agorà, 33 .

Roma, 16 dicembre 2004

GARIBALDI Nino,

GARIBALDI Giuseppe

ANITONI Maria

Sono autentiche le firme

avv. Marco Tullio Cicerone